

**DIPARTIMENTO DEL TESORO**

**RELAZIONE**

**SULLO STATO DI ATTUAZIONE**

**DELLE LEGGI A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi del testo aggiornato della legge 5 agosto 1978 n. 468  
art. 15, IV e V comma)

## INDICE PER LEGGI PLURIENNALI

## Dipartimento del Tesoro

|       |    |          |      |    |     |
|-------|----|----------|------|----|-----|
| Legge | 25 | luglio   | 1952 | n. | 949 |
| Legge | 28 | maggio   | 1973 | n. | 295 |
| Legge | 28 | novembre | 1980 | n. | 784 |
| Legge | 14 | maggio   | 1981 | n. | 219 |
| Legge | 25 | marzo    | 1982 | n. | 94  |
| Legge | 10 | maggio   | 1983 | n. | 189 |
| Legge | 27 | febbraio | 1985 | n. | 49  |
| Legge | 5  | aprile   | 1985 | n. | 135 |
| Legge | 11 | marzo    | 1988 | n. | 67  |
| Legge | 30 | luglio   | 1990 | n. | 218 |
| Legge | 28 | giugno   | 1991 | n. | 208 |
| Legge | 23 | gennaio  | 1992 | n. | 32  |
| Legge | 5  | febbraio | 1992 | n. | 139 |
| Legge | 14 | febbraio | 1992 | n. | 185 |
| Legge | 18 | gennaio  | 1993 | n. | 68  |
| Legge | 16 | febbraio | 1995 | n. | 35  |
| Legge | 30 | giugno   | 1995 | n. | 265 |
| Legge | 11 | gennaio  | 1996 | n. | 23  |
| Legge | 7  | marzo    | 1996 | n. | 108 |
| Legge | 5  | novembre | 1996 | n. | 578 |
| Legge | 18 | giugno   | 1998 | n. | 194 |

## LEGGE n. 949/52, ART. 37 - Integrazioni e rifinanziamenti

Conferimenti al Fondo dotazione costituito presso la Cassa per il Credito alle imprese artigiane.

Il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, costituito presso l'Artigiancassa ai sensi dell'art. 37 della legge n. 949/52, concede contributi per gli interessi sui finanziamenti alle imprese artigiane in modo da consentire l'applicazione a carico dei mutuatari di un tasso inferiore a quello di mercato.

Non considerando le leggi che al 1986 avevano esaurito le autorizzazioni di competenza e non avevano più residui (escludendo pertanto anche la legge 130/83 art.19 comma 1 conferente 980 md.), il fondo è stato incrementato:

a) dalla legge n. 526/82 art.30 con 1.350 md., rifinanziata per 150 md. dalla legge 415/91 (L.F. '92 tab.D), per 150 md. dalla legge 500/92 (L.F. '93 tab.D), per 200 md. dalla legge 537/93 (L.F. '94 tab.D), per 150 md. dalla legge 725/94 (L.F. '95 tab.D), per 100 md. dalla legge 550/95 (L.F. '96 tab.D) e per 150 md. dalla L.F. '97 tab. D (663/96),

b) dalla legge 887/84 art.14 comma 6 per 560 md.,

c) dalla legge 41/86 art.11 comma 8 e 9 per 750 md.,

d) dalla legge 910/86 art.3 comma 6 per 490 md.,

e) dalla legge 67/88 art.15 comma 43 per 840 md.,

f) dalla legge 38/90 art.28 comma 1/c per 230 md.,

g) dalla legge 321/90 art.1 per 750 md.,

h) dalla legge 237/93 per 400 md.,

i) dalla legge 644/94 art.1 comma 1a per 200 md.,

l) dalla legge 35/95, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del novembre '94, che con l'art.3 comma 1 prevede la somma di 200 md. per l'anno '95 (gestione separata).

Il D.M. Tesoro, emanato in applicazione della legge 85/95, ha disposto una variazione in diminuzione del 3% sugli stanziamenti per l'anno '95 e sulle relative proiezioni per gli anni '96 e '97. Il successivo D.M. di variazione della RGS n. 213803 ha riassegnato la somma di 1 md. per l'anno '95.

Il DL. 323/96 convertito con modificazioni in L.425/96 ha ridotto lo stanziamento e la relativa autorizzazione '96 del capitolo 7743 per 75 md., ed ha inoltre decurtato le autorizzazioni '96 per un importo di 100 md., da riscrivere nello stesso capitolo per l'anno '98.

La legge 266/97, riguardante interventi urgenti in economia, con l'art. 12 comma 3 incrementa il fondo, per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazione di credito a favore delle imprese artigiane, di 75 md. annui per 10 anni a decorrere dal '98 (a seguito della L.662/97 art.2 commi 30 e 34). Il comma 7 del medesimo art.12 inoltre stabilisce un aumento del fondo di 20 md. per il 1997.

La L.F. '98 (450/97) nella tab. D prevede un importo di 125 md. sul cap. 7743 in applicazione delle disposizioni della summenzionata L.662/97 art.12 comma 3, e la L.F. '99 (L.449/98) alla tab. D aggiunge 400 md. per il '99.

I finanziamenti complessivi sono stati rimodulati dalla stessa Legge Finanziaria '99 in: 500 md. (1999), 250 md. (2000), 274,50 md (2001) e 450 md. (2002 e succ.).

## Situazione a tutto il 1998

(in md. di lire)

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| a) autorizzazioni complessive                                | 7.699,60 |
| b) autorizzazioni a tutto il 1998                            | 6.225,10 |
| c) impegni assunti a tutto il 1998                           | 5.970,00 |
| d) pagamenti effettuati a tutto il 1998                      | 5.970,00 |
| e) autorizzazioni previste per il 1999<br>ed anni successivi | 1.474,50 |

## Esercizio 1999

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| a) impegni assunti nei primi sei mesi         | 255,10 |
| b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi    | 255,10 |
| c) impegni previsti per i successivi 6 mesi   | 500,00 |
| d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi | 500,00 |

**LEGGE n. 295/73, successivi rifinanziamenti e variazioni****Conferimenti al fondo presso il Mediocredito Centrale**

Il fondo contributi, costituito presso il Mediocredito Centrale ai sensi dell'art.3 della legge 28 maggio 1973 n. 295, corrisponde contributi sugli interessi per le operazioni di finanziamento alle esportazioni, con pagamento differito, effettuate dagli Istituti ed Aziende di credito ammessi ad operare con l'Istituto stesso.

Non considerando le leggi che al 1988 hanno esaurito le autorizzazioni di competenza e non hanno più residui, detto fondo è stato incrementato:

- a) con legge n. 526/82 art. 11, per 2.290 md. di lire inizialmente ripartiti negli anni dal 1983 al 1988. A seguito delle modifiche apportate dalla legge finanziaria '92 n. 415/91 tabella E, il finanziamento complessivo è stato ridotto a 2.140 md.;
- b) con legge n. 130/83 comma 1 e 2, per 2.500 md., ridotti a 2.473,5 md. dall'art. 18 della legge n.730/83 e quindi a 2.323,5 md. dalla legge n. 415/91,
- c) con legge 730/83 art. 18 comma 8 e 9 per 2.500 md.. L'autorizzazione complessiva è stata poi ridotta a 2.200 md. (legge 415/91),
- d) con legge 887/84 art.9 per 2.400 md., poi modificati dalla legge 415/91 in 2.000 md.,
- e) con legge n. 41/86 art. 11 comma 6 per 1.000 md., ridotti a 900 md. per effetto della legge 415/91,
- f) con legge 304/90 art.1 comma 1 per 134,7 md.,
- g) con legge 237/93 art. 1 comma 10 per 200 md.. Tale legge è stata incrementata ulteriormente per 140 md. dalla Finanziaria '95, tabella D,
- h) con legge 644/94 per 200 md..

La legge 85/95 ha disposto variazioni in diminuzioni sugli stanziamenti per l'anno '95 e sulle relative proiezioni per il '96 e il '97. Con i decreti di variazione n.204807 e n.213803 (RGS) sono stati, poi, riassegnati rispettivamente 2,5 md. e 1,0 md..

Il DL.323/96 convertito con modificazioni in L.425/96 ha ridotto lo stanziamento e la relativa autorizzazione '96 del capitolo 7775 di 283 md..

Fanno capo allo stesso capitolo (n.7775 della DGTesoro) di conferimento del fondo (previsto dalla L.295/73) anche:

- il fondo contributi per le finalità di cui alla legge 1329 del 29 novembre 1965 (agevolazioni per l'acquisto di macchinari), che è stato incrementato di 200 md. dalla Legge Finanziaria '93 tab.D, di 150 md. dalla L.F. '94 tab.D, di 50 md. dalla L.F. '96 tab.D, di 100 md. dalla L.F. '97 (663/96) tab. D,

- il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi su finanziamenti concessi per la ripresa economica nei territori colpiti da calamità naturali, istituito con legge 1142/66, che è stato aumentato con la legge 35/95 art.2,c.1 (per gli eventi alluvionali prima decade del mese di novembre 1994) di 1.143 md. di cui 107 per il '96, 70 md. per ciascuno degli anni dal '97 al 2001 e 686 md. dal 2002.

La legge 266/97, riguardante interventi urgenti per l'economia, rifinanziando gli incentivi al sistema produttivo, ha incrementato in applicazione delle disposizioni dell'art.2 comma 34 della L.662/96:

- di 75 md. annui per 10 anni a decorrere dal 1998 (art.12,comma 1) il fondo (L.295/73) per la concessione delle agevolazioni di cui alla L.1329/65; l'importo relativo al '98 è ridotto dalla tab. E della L.F. '98 di 40 md.,

-di 100 md. per 10 anni a decorrere dal '97 (art.12,comma 2) il fondo previsto dalla L.295/73 art.3; la quota relativa al '98 è ridotta dalla tab. E della LF '98 di 50 md., per lo stesso anno la tab. D prevede un aumento di 25 md. (L.317/91 art.14).

Il decreto legislativo 31.3.1998 n.143 ha attribuito alla Simest SpA, a decorrere dal 1 gennaio 1999, la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, con il conseguente trasferimento dal Mediocredito Centrale SpA a tale società dei fondi e delle disponibilità finanziarie per assicurare la piena continuità operativa degli interventi agevolativi previsti. Nella necessità di separare le risorse indirizzate a favore del settore estero (capitolo 7775) da quelle per l'interno è istituito un nuovo capitolo (7776), "contributo al Mediocredito Centrale per interventi di sostegno finanziario al sistema produttivo interno" cui affluiscono finanziamenti ai sensi delle leggi: 1329/65, 35/95, 266/97 etc..

La legge finanziaria '99 (L.449/98) rimodula:

- i finanziamenti residui relativi alle leggi che fanno capo al capitolo 7776 in 145 md. (per ciascun anno dal 1999 al 2.001) e 1.136 md. per gli anni successivi, e con la tab. D rifinanzia la succitata L.1329/65 con 90 md,
- i finanziamenti rimasti al capitolo 7775 in 150 md. per il 2000, 362,6 md. per il 2001 e 650 md. per gli anni seguenti.

Situazione a tutto il 1998  
(in md. di lire)

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| a) autorizzazioni complessive           | 13.409,25 |
| b) autorizzazioni a tutto il 1998       | 10.585,65 |
| c) impegni assunti a tutto il 1998      | 10.585,65 |
| d) pagamenti effettuati a tutto il 1998 | 9.775,00  |

## LEGGE n 784/80 ART. 11

Norme per la realizzazione del progetto di metanizzazione nel Mezzogiorno

La legge 784/80 art.11 prevede la realizzazione di opere di metanizzazione nel Mezzogiorno autorizzando una spesa di 605 md. di lire iscritti, per gli anni dal 1980 al 1982, in apposito capitolo del Ministero del Tesoro (7802).

La legge 219/81 stanZIA ulteriori 100 md. per la realizzazione del piano integrativo di metanizzazione per la Campania e Basilicata colpite dal terremoto del 1981.

Successivamente altri finanziamenti provengono dalla legge 130/83 art. 19 ultimo comma (50 md.) e dalla legge 445/87 che autorizza, per un programma generale di metanizzazione nel Mezzogiorno, una spesa di 730 md. nel triennio '87-'89. Incrementano le autorizzazioni di spesa: la legge finanziaria 88 (L.67/88 art.15) con 300 md., la L.F. '92 alla tab.D con 100 md. e la L.F. '93 tab.D con 50 md..

E' inoltre assegnata al cap. 7802 la somma 198,6 md. per l'anno '93 in forza della L.183/87, art.6 e del DPR.n.568/88, art.10 comma 2 (delibere CIPE 30.5.91 e 12.8.92).

La legge 237/93 art.5 bis, comma 6 rIFINANZIA per 160 md. i progetti di metanizzazione (80 md. per il '94 e 80 md. per il '95).

Il D.L., inizialmente n.134/94 e più volte reiterato, autorizza all'art.3 comma 5 una somma di 100 md. per l'anno '94.

La legge finanziaria '95 ha rimodulato la quota del '95 in 40 md. per ciascuno degli anni '95 e '96. Tali importi sono stati ridotti del 3% (38,80 md.) per effetto della legge 85/95.

Nel '95 si è verificata una riassegnazione di perenti per 0,09 md., pagati nell'anno. Nel '96 i perenti riassegnati e pagati sono ammontati a 0,06 md..

Nel corso dell'esercizio '97 sono stati effettuati pagamenti in conto residui per 103,06 md..

Con decreto di variazione di bilancio del 10.8.98 è assegnata all'esercizio '98 la somma di 121,60 md. in termini di competenza (L.135/97 recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione, art. 1), che è mantenuta in bilancio con lettera di conservazione fondi (lettera F) non essendo pervenute richieste di pagamento da parte della Cassa depositi e prestiti.

—  
Situazione a tutto il 1998  
(in md. di lire)

|                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| a) autorizzazioni complessive                                | 2.512,80 (*) |
| b) autorizzazioni a tutto il 1998                            | 2.391,20     |
| c) impegni assunti a tutto il 1998                           | 2.391,20     |
| d) pagamenti effettuati a tutto il 1998                      | 2.336,70     |
| e) autorizzazioni previste per il 1999<br>ed anni successivi | 121,60       |

(\*) riduzione per effetto della legge 85/95 (le quote del 1995 e del '96 decurtate del 3%)

## Esercizio 1999

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| a) impegni assunti nei primi sei mesi         | 0,09 |
| b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi    | 0,09 |
| c) impegni previsti per i successivi 6 mesi   |      |
| d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi |      |

## LEGGE n. 219/81 ART. 85 - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

La legge 219/81, al titolo VIII art. 85, costituisce due fondi, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, amministrati uno dal Sindaco di Napoli e l'altro dal Presidente della Giunta Regionale della Campania, quali commissari straordinari di Governo, per gli interventi a favore dell'edilizia a Napoli.

La legge è stata modificata ed integrata con ulteriori finanziamenti da:

legge 887/84 art.11 comma 9 (2.300 md. per gli anni dall'85 all'87),

legge 41/86 art. 6 comma 4 (3.000 md. dall'86 all'88),

legge 910/86 art. 6 comma 2 (3.500 md.),

legge 67/88 art. 17 comma 3 (2.500 md.).

Tali leggi autorizzano una spesa complessiva di 11.300 md..

Gli importi destinati all'attuazione degli interventi, stornati dal capitolo 8908 del Tesoro, sono stati ripartiti, anno per anno, dal CIPE con apposita delibera, tra il funzionario delegato per la gestione stralcio del programma straordinario aree esterne al Comune (ex Presidente della Giunta Regionale - capitolo 7814 della D.G.T.) e quello delegato per le aree del Comune di Napoli (ex Sindaco di Napoli - capitolo 7813 D.G.T.).

Gli stanziamenti iniziali relativi al '95, '96 e '97 hanno subito una riduzione per effetto della legge 85/95, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica.

Una ulteriore variazione in diminuzione (3,0 md.: 1,5 md. per ciascuno degli anni '96 e '97) è disposta dalla legge 341 del '95, quale concorso statale alle spese sostenute dal Comune di Napoli per l'assunzione del personale, come previsto dall'art. 12 della legge 730/86.

La 341/95, inoltre, al comma 8 dell'art. 22 stabilisce che le somme disponibili per il completamento del programma di cui al titolo VIII della L.219/81, iscritte al capitolo 8908 per l'anno '95 e successivi, non ancora trasferite alla data del 31.12.95 dal CIPE al funzionario incaricato, devono essere assegnate al capitolo del Bilancio 7089 ai fini del successivo trasferimento agli enti indicati dal decreto del Ministero bilancio del 4 novembre '94 (662,95 md.).

Situazione a tutto il 1998  
(in md. di lire)

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| a) autorizzazioni complessive                                | 11.300,00 (*) |
| b) autorizzazioni a tutto il 1998                            | 10.589,20     |
| c) impegni assunti a tutto il 1998                           | 10.589,20     |
| d) pagamenti effettuati a tutto il 1998                      | 10.489,24     |
| e) autorizzazioni previste per il 1999<br>ed anni successivi | (**)          |

(\*) ridotte a 11.252,15 md. per effetto della legge 85/95 e della legge 341/95

(\*\*) i rimanenti 662,95 md. sono stati assegnati al capitolo n.7089

## Esercizio 1999

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| a) impegni assunti nei primi sei mesi         | -     |
| b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi    | -     |
| c) impegni previsti per i successivi 6 mesi   |       |
| d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi | 99,96 |

## LEGGE n.94/82 ART.1 COMMA 6

Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.

L'art.1, comma 6 del D.L. 23/01/82 n.9 convertito in legge 25/3/82 n.94, ha autorizzato, per interventi a favore dell'edilizia sovvenzionata nel quadriennio 1982/1985, l'assegnazione agli istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, nonché ai Comuni, di 7.000 md. di lire stabilendo per i nuovi programmi un apporto dello Stato di 2.000 md..

La Direzione Generale del Tesoro trasferisce le somme iscritte in bilancio, a valere sul capitolo di spesa 7795, sul c/c in essere presso la Tesoreria Centrale a favore della Cassa Depositi e Prestiti.

La legge 85/95, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse, ha disposto, tra l'altro, riduzioni percentuali degli stanziamenti inizialmente iscritti per alcune "categorie" di bilancio. In ottemperanza a tali disposizioni gli stanziamenti '95, '96 e '97 del capitolo 7795 sono ridotte del 3%.

Lo stanziamento attribuito per l'anno '96 è ulteriormente ridotto di 40 md., ai sensi dell'art.3, comma 3 della L. 425/96, intendendosi correlativamente diminuita la relativa autorizzazione di spesa.

La spesa già rimodulata, nei vari anni, con le leggi Finanziarie alla Tabella F, è stata con L.F. '97 (663/'96) ridistribuita in: 50 md. per il '97, 150 md. per il '98 e 271,9 md. per il '97.

Nell'anno '97 è stata impegnata la somma di 50 md.. Il pagamento, non avvenuto nell'esercizio perché il titolo di spesa è stato annullato e restituito alla Tesoreria Centrale, è stato effettuato nel '98 in c/residui.

La L.F. '98, n.450/97 e la L.F. '99 (L.449/98) rinviano le autorizzazioni residue, pari a 421,9 md., all'anno 2001.

Situazione a tutto il 1998  
(in md: di lire)

|                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| a) autorizzazioni complessive                                | 1.941,40 (*) |
| b) autorizzazioni a tutto il 1998                            | 1.519,50     |
| c) impegni assunti a tutto il 1998                           | 1.519,50     |
| d) pagamenti effettuati a tutto il 1998                      | 1.519,50     |
| e) autorizzazioni previste per il 1999<br>ed anni successivi | 421,90       |

(\*) cifra ridotta per effetto della L.85/95 e della L.425/96

## LEGGE 10 MAGGIO 1983 n. 189, Art.1

Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato.

Con la legge 10 maggio 1983 n. 189 l'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato era stata autorizzata a predisporre e a dare esecuzione, nel periodo 1983 - 1992, ad un piano decennale per la soppressione di passaggi a livello, mediante la costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali, nonché a migliorare le condizioni di esercizio di quelli non eliminabili, per una somma complessiva presunta di 1.700 md.. Al finanziamento si provvedeva con specifiche sovvenzioni del Ministero del Tesoro da iscrivere tra le entrate in c/capitale del bilancio dell'Azienda.

Le autorizzazioni di spesa sono state indicate e rimodulate, nei vari anni, dalle leggi finanziarie (tab. F).

La legge 85/95, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse, tra l'altro, ha disposto una riduzione del 3% gli stanziamenti iniziali iscritti sul capitolo di bilancio (7811) per l'anno finanziario 1995 e le relative proiezioni per gli anni '96 e '97 e corrispondentemente ha diminuito le autorizzazioni di spesa.

La rimanente somma è stata ripartita dalla L.F. '96 (58,2 md. per il '96, 77,6 md. per il '97 e 90 md. per il '98), mentre la L.F. '97 ha fatto slittare le quote '97/'98 di un anno. Tale rimodulazione è confermata dalla L.F. '98 (450/97) e dalla L.F. '99.

Situazione a tutto il 1998  
(in md. di lire)

|                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| a) autorizzazioni complessive                                | (*) 1.694,00 |
| b) autorizzazioni a tutto il 1998                            | 1.604,00     |
| c) impegni assunti a tutto il 1998                           | 1.604,00     |
| d) pagamenti effettuati a tutto il 1998                      | 1.604,00     |
| e) autorizzazioni previste per il 1999<br>ed anni successivi | 90,00        |

\* ridotti da 1.700 md. a 1.694 md per effetto della legge 85/95

Esercizio 1999

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| a) impegni assunti nei primi sei mesi           |       |
| b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi      |       |
| c) impegni previsti per i successivi sei mesi   | 90,00 |
| d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi | 90,00 |

## LEGGE n.49/85 ART.1

Provvedimenti per il credito alla cooperazione.

L'art. 1 della legge 27.2.1985, n. 49, recanti provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituisce presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione della B.N.L., un fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in seguito denominato FONCOOPER (cap. Tesoro 8187).

Il Foncooper è amministrato, con separata contabilità, dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione (art.7 comma 2). Compete alla Sezione, a titolo di rimborso degli oneri connessi all'istruttoria, all'esecuzione ed all'amministrazione dei mutui, un compenso che viene determinato con decreto del Ministro del Tesoro (art.7 comma 4). Viene, inoltre, fissata la misura dell'interesse annuo che la sezione è tenuta a corrispondere sulle somme affluite al Foncooper e non utilizzate (art.7 comma 5).

Il fondo, inizialmente alimentato da una anticipazione di 90 md. disposta dalla legge istitutiva, è stato in seguito rifinanziato con:

- Legge Finanziaria 1988 (L. 67/88) che all'art.15, comma 17° indica un incremento, per l'anno 1988, di lire 70 miliardi,

- D.L. 1° aprile 1989 n.120, convertito con modificazioni in legge 181/89, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia, che al comma 3 conferisce al Fondo, per il triennio 1989-1991, la somma di lire 100 miliardi, da suddividersi in 20 miliardi per il 1989 ed in 40 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991,

- Legge Finanziaria '94 (538/93) che stabilisce un aumento di 50 miliardi.

La Legge 644/94, ha ulteriormente integrato il fondo per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di 50 md. per ciascuno degli anni '95 e '96, poi rimodulati dalla L.F. '95 (725/94) in 20 md. per il '95, 60 md. per il '96 e 20 md. per il '97.

La legge 85/95 recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica ha decurtato del 5% gli importi suddetti. (19 md. per '95, 57 md. per il '96 e 19 md. per il '97)

Con la tab. D della legge finanziaria '96 (550/95) sono assegnati al capitolo 8187: 20 md. per il '96.

Le disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica, di cui al D.L.323/86 convertito in L.425/96, riducono gli importi delle autorizzazioni del capitolo per l'anno '96 da 57 a 7 md, stabilendo che i 50 md. vengano reiscritti nei pertinenti capitoli del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998.

Nelle tab. F delle L.Finanze '97 e '98 vengono confermati gli stanziamenti rispettivamente di 19 e 50 md. per il '97/'98.

A tutto il '97 gli stanziamenti previsti non risultano ancora trasferiti alla Coopercredito SpA, in attesa sia della comunicazione di "non opposizione" da parte della Commissione UE competente, sia delle "nuove direttive" da seguire per le istruttorie dei relativi finanziamenti.

Riguardo al primo punto la Coopercredito S.p.A con nota del 15.2.99 il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ha comunicato la "non opposizione" della Commissione UE al rifinanziamento del Fondo in esame previsto dalle leggi sopraindicate.

Riguardo alle nuove procedure la legge 266/97, il cui fine è il sostegno alle attività produttive nonché la salvaguardia e lo sviluppo dell'occupazione (in accordo con i criteri della normativa dell'Unione Europea), all'art. 17 comma 2 prevede:

“con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Industria, .....sono dettate norme, con particolare riferimento alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure, per la promozione e lo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di produzione e di lavoro, al fine di favorire gli interventi capaci di salvaguardare l'occupazione, anche attraverso la modifica, soppressione e l'integrazione di disposizioni contenute nella L.49/85, che è abrogata con effetto dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Alle cooperative costituite prima del 31.12.96 o che ne abbiano fatto domanda ai sensi dell'art.17, possono applicarsi su domanda le disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge”.

Si è pertanto in attesa dell'emanazione del D.P.R. di cui all'art. 17 della L. 266/97.

Situazione a tutto il 1998  
(in md. di lire)

|                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| a) autorizzazioni complessive                                | 550,00 |
| b) autorizzazioni a tutto il 1998                            | 356,00 |
| c) impegni assunti a tutto il 1998                           | 356,00 |
| d) pagamenti effettuati a tutto il 1998                      | 310,00 |
| e) autorizzazioni previste per il 1999<br>ed anni successivi | 125,00 |

## LEGGE n.49/85 ART.17

Provvedimenti per il credito alla cooperazione.

L'art. 17 della legge 27.2.1985, n. 49, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituisce presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione della B.N.L., per la durata di quattro anni, un fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione (cap. Tesoro 7828), al quale conferisce la somma di 90 md..

Il fondo eroga contributi, a fondo perduto, alle cooperative appartenenti al settore di produzione e lavoro ispirate a principi di mutualità (art.23 e 26 decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato n.1577/47), che realizzino in tutto ed in parte la salvaguardia dell'occupazione dei lavoratori delle imprese in difficoltà (art.14 della legge), mediante la sottoscrizione di capitale nella misura almeno uguale ai contributi richiesti. Le modalità di concessione e di erogazione sono determinate con decreto del Ministro dell'Industria, Commercio ed Artigianato, di concerto con i Ministri del Tesoro e del Lavoro e della Previdenza sociale.

La Legge Finanziaria 1988 (L. 67/88) all'art.15, comma 18° prevede un conferimento al fondo di 30 md..

IL D.L. 1° aprile 1989 n.120, convertito con modificazioni in legge 181/89, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia, all'art. 10 stabilisce che la durata del fondo è prorogata di tre anni e che è conferita, per il triennio, la somma di 70 md. da suddividersi in. 10 md. per l'89 e 30 md. per ciascuno degli anni '90 e '91.

Con la legge 236/93 (L. di conversione DL 148/93) è conferita la somma di 15 md. per il '93

L'art. 10 del DL. 40/96, più volte reiterato (DL.301/96, 511/96), sottrae al fondo il connotato di specialità, stabilisce che lo stesso non abbia più limite di durata nel tempo ed aumenta il numero delle categorie dei soggetti abilitati a costituire cooperative. Prevede inoltre un conferimento di 130 md. (30 md. per il '95 e 50 md. per ciascuno degli anni dal '96 al '97).

Decaduto il decreto suddetto, quanto indicato nell'art.10 è stato inserito nell'art.2 (commi dal 216 al 224) della legge 662/96, recante misure per la razionalizzazione della finanza pubblica.

Le disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica, di cui al D.L.323/86 convertito in L.425/96, riducono gli importi delle autorizzazioni del capitolo, per l'anno '96, di 30 md..

La legge 266/97, il cui fine è il sostegno alle attività produttive con particolare riferimento alla salvaguardia e allo sviluppo dell'occupazione, all'art. 17 comma 2, stabilisce che con decreto del Presidente della Repubblica sono dettate norme, miranti alla promozione e lo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di produzione e di lavoro, al fine di favorire gli interventi capaci di salvaguardare l'occupazione.

Si è tuttora in attesa dell'emanazione del predetto decreto per provvedere ai trasferimenti dei rimanenti stanziamenti.